

ASSEMBLEA TEATRALE MARANESE

Via Fabio Filzi 4 – 33050 Marano Lagunare UD

cod. fisc. e p. Iva 01729300309

ass.teatralemaranese@libero.it - ass.teatralemaranese@pec.it

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno **2026** il giorno **18 agosto** alle ore 20.30 si è riunita presso i locali della sede operativa dell'associazione in via Serenissima a Marano Lagunare UD, l'Assemblea straordinaria dei soci della Assemblea Teatrale Maranese, convocata in seconda convocazione per questo giorno e ora come da avviso agli associati del 7 agosto 2026.

Sono presenti i soci :

Casetta Francesca, Formentin Angelo, Milan Enza, Regeni Andrea, Regeni Dorino, Formentin Noemi, Olivo Ilaria, Dal Forno Lucio, Pinatto Simone, Elisa Regeni.

Presenti n. 10 soci su n. 13 associati.

Presiede l'assemblea il sig. Regeni Dorino, funge da segretario la sig.ra Casetta Francesca, rispettivamente presidente e segretario in carica dell'Associazione.

Il presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifiche statutarie come da D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. - Codice del Terzo Settore.

Visto lo Statuto in vigore di data 17/07/2026 registrato a Cervignano del Friuli il 20/07/2026 al n. 905 serie 3, il presidente comunica che a seguito della nostra istanza di iscrizione al RUNTS (n. 180760 di repertorio, codice pratica n. 2782994) l'Ufficio regionale FVG del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ci ha comunicato con nota del 30/07/2026 che l'istanza risulta carente di una parte della documentazione richiesta e che lo Statuto non risulta del tutto adeguato al D. Lgs n 117/2017 ai fini dell'iscrizione nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore.

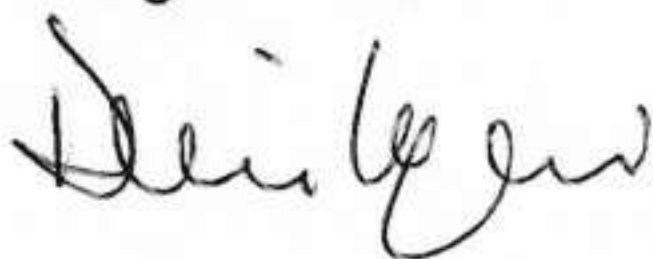
Si ritiene pertanto necessario aggiornare lo Statuto della nostra associazione sopra richiamato con l'adeguamento ai rilievi indicati nella comunicazione dell'Ufficio regionale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di data 30/07/2026.

Si procede quindi alla lettura delle modifiche apportate e dopo una attenta disamina il documento con le modifiche richieste viene messo ai voti e approvato all'unanimità ed allegato al presente verbale.

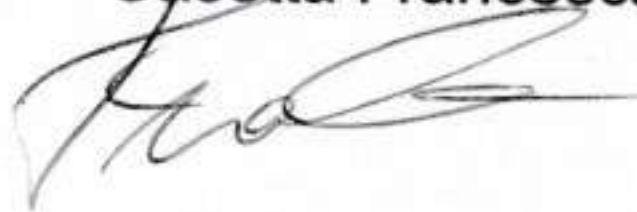
La predisposizione della documentazione risultata carente viene demandata al Consiglio Direttivo

Marano Lagunare, 18 agosto 2026

Il presidente
Regeni Dorino



Il segretario
Casetta Francesca



Registrato a Cervignano del Friuli il 24 AGO. 2026
al n. 1107 Serie 3 liquidati € ESENTE
(ESENTE)



LA FUNZIONARIA
Giuseppina Maria Elisabetta Fleres

*firma su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Prete

STATUTO DI ASSEMBLEA TEATRALE MARANESE APS

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. cod. civ. e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: Codice del Terzo settore o, per brevità, D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione senza scopo di lucro "ASSEMBLEA TEATRALE MARANESE" (d'ora in avanti anche associazione). In seguito all'iscrizione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 117/2017, nella sezione b) - Associazioni di promozione sociale - e in costanza di essa la denominazione dell'associazione muterà automaticamente in "ASSEMBLEA TEATRALE MARANESE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche ASSEMBLEA TEATRALE MARANESE APS

2. L'Associazione ha sede a Marano Lagunare (UD) in via F. Filzi n. 4. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

1. L'Associazione non ha scopi di lucro ed è assolutamente apartitica, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la promozione, la diffusione, la rappresentazione e messa in scena dell'arte del teatro sia tradizionale, classico e dialettale che contemporaneo e di ricerca e con l'organizzazione di eventi teatrali, culturali, artistici e ricreativi nonché con la promozione e divulgazione della storia, delle tradizioni e del dialetto locali.

a) raccogliere attorno a sé quelle forze e risorse amatoriali del teatro, dello spettacolo e della cultura che, in base all'attività svolta sia a livello nazionale che internazionale, qualificano l'Associazione sotto il profilo culturale, sociale ed artistico ed affrontino con spirito unitario, sia pure in una democratica e pluralistica diversità ideologica, il tema del rinnovamento del teatro in forma dilettantistica per addivenire a forme di libera espressione artistica;

b) valorizzare, stimolare e sostenere, in aderenza alle realtà derivanti dai profondi mutamenti verificatisi in ogni settore artistico e culturale, la crescita culturale degli associati attraverso ogni espressione dello spettacolo e promuovere la diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione sociale inclusiva nei vari settori di interesse, con la consapevolezza che l'espressione culturale ed artistica è strumento elettivo di crescita, di formazione, di maturazione e di realizzazione delle persone, ed altresì di comunicazione, inclusione e promozione di processi di avanzamento civico, e in quanto tale va riconosciuta come parte integrante della vita dell'uomo e delle comunità;

c) promuovere l'utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili;

d) facilitare e sostenere l'istituzione di centri di cultura teatrale, di istituti e di corsi di attività teatrale e di recitazione amatoriale;

e) intraprendere ogni attività di promozione culturale a vantaggio dei propri associati e, in particolare, a favore dell'attività teatrale e dello spettacolo amatoriale, quale forma di libera espressione, di valorizzazione, di promozione sociale degli individui e di manifestazione della socialità e della crescita culturale della comunità.

Art. 3

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, l'Associazione svolge la sua attività prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, riconducibile a quelle di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017):

a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lettera d);

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 comma 1 lettera i);

c) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi, a sostegno di persone svantaggiate o di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 comma 1 lettera u);

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5 comma 1 lettera v);

e) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5 comma 1 lett. w);

2. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

3. L'Associazione può inoltre esercitare (art. 6 del D.Lgs. 117/2017) attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione.

4. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore.

5. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per i fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

6. L'Associazione si impegna ad accettare e osservare, per proprio conto e per conto dei propri soci, lo Statuto, il regolamento, il codice etico nonché le deliberazioni degli organi nazionali della associazione di promozione sociale a cui aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

I SOCI

Art. 4

1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, solo persone fisiche, che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettano lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa.

2. Tutti i soci sono tenuti a tesserarsi alla Federazione Nazionale del teatro amatoriale alla quale l'Associazione è affiliata.

3. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Art. 5

1. La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

2. Per l'ammissione a socio occorre presentare domanda al Consiglio direttivo indicando: Nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, la dichiarazione con cui viene espressa la volontà di attenersi alle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio direttivo è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni: quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Art. 6

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa e si impegnano a collaborare, per quanto possibile e salvo impedimenti, all'attività dell'Associazione per il perseguimento degli scopi statutari.

2. I soci esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. In

caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale eserciterà per suo conto, in assemblea, il diritto di voto. Il socio minorenni, comunque, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto ad essere candidato ad una carica elettiva della Associazione, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.

Art. 7

1. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

2. La validità della qualifica di socio, dopo l'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio direttivo, è efficacemente conseguita con il versamento della quota sociale. I soci sono obbligati a versare una quota sociale annuale determinata dal Consiglio direttivo. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti (art. 35 comma 2 D.Lgs. 117/2017). I nuovi soci hanno diritto di voto dopo tre mesi dalla annotazione nel libro dei soci.

3. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta al Consiglio direttivo con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità e orari indicati dall'Associazione stessa. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, L'associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 8

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.

2. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione e/o in contrasto con lo Statuto.

3. La quota deve essere versata entro la conclusione dell'anno di riferimento. Il socio che non versa la quota entro l'anno di riferimento si intenderà risolto dal rapporto associativo senza necessità di ulteriori comunicazioni. L'espulsione verrà deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 9

1. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

L'ASSEMBLEA

Art. 10

1. Gli organi dell'Associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e, quando previsto, l'Organo di Controllo e il Revisore dei conti.

Art. 11

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, per dettare gli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione per l'anno seguente in riferimento alle finalità del presente Statuto.

2. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 12

1. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci, con qualsiasi mezzo. L'Avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 13

1. Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. Per gli associati minorenni, il voto è espresso da chi ha la patria potestà o comunque la rappresentanza legale.

Fall
Stilger

Art. 14

1. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Per l'assemblea straordinaria è necessario un quorum costitutivo rafforzato, come previsto dalle vigenti normative, con le relative delibere da adottare come indicato nel successivo art. 15, primo comma, punto f).

Art. 15

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) elegge e revoca il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e gli altri componenti del Consiglio direttivo, eventualmente modificandone la durata ed il numero;
 - b) nomina e revoca il Revisore dei conti e l'Organo di controllo, quando previsti (articoli 23 e 24);
 - c) approva il bilancio di esercizio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti interni;
 - f) delibera, in seduta straordinaria e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati, sulle modificazioni dello Statuto, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione. Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. Delle delibere assembleari deve essere redatto il verbale a cura del segretario dell'Associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

1. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre membri eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra i soci dell'Associazione: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle clausole di ineleggibilità e decadenza.

Art. 17

1. Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione:

- a) stabilisce il calendario annuale delle attività teatrali e associative;
- b) fissa la data dell'assemblea annuale;
- c) redige il rendiconto economico e finanziario annuale;
- d) predispone la relazione dell'attività svolta;
- e) assicura un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale;
- f) adotta tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- h) delibera sull'ammissione e sull'espulsione di soci;
- i) formula i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) formula proposte di modifiche allo Statuto e di eventuale scioglimento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

IL PRESIDENTE – IL VICE PRESIDENTE – IL SEGRETARIO

Art. 18

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e può essere rieletto.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo. Rappresenta l'associazione verso i terzi e in giudizio.
3. Il Presidente o, in sua assenza per impedimenti il Vice presidente, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo.

Art. 19

1. Il Vice Presidente ed il Segretario sono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica quanto il Consiglio direttivo e possono essere rieletti.

Art. 20

1. Il Segretario redige i verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 21

1. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

2. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art. 22

1. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

2. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'ORGANO DI CONTROLLO - IL REVISORE DEI CONTI

Art. 23

1. L'assemblea, qualora si siano superati i limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, elegge un organo di controllo monocratico detto Sindaco (anche con componenti esterni all'associazione), che dura in carica tre anni, cui demandare la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

2. Il Sindaco ha il compito di verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo per verificare la rispondenza agli scopi statuari e alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Sindaco potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.

Art. 24

1. Al ricorrere dei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, viene nominato l'Organo di revisione monocratico, formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo Registro.

2. Il Revisore:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

e) vigila sulla costante e corretta tenuta della contabilità e sull'adempimento degli impegni contabili, amministrativi e fiscali eventualmente assunti.

IL PATRIMONIO

Art. 25

1. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui al comma precedente, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio

Aut. di Foll.

dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8 c. 2 D.Lgs 117/2017).

Art. 26

1. L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio direttivo, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

3. Il rendiconto economico e finanziario dovrà essere depositato presso la sede sociale e potrà essere liberamente visionato dai soci.

Art. 27

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 15 comma 1, punto e).

2. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

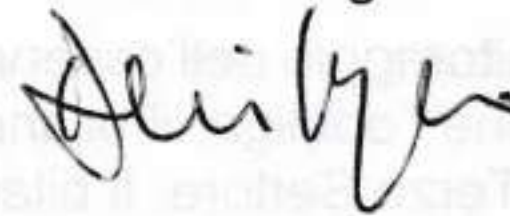
1. Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili.

Approvato dall'Assemblea dei soci il 18 agosto 2026

Il segretario
Francesca Casetta



Il presidente
Dorino Regeni



Registrato a Cervignano del Friuli il 24 AGO, 2026

Allegato 1 all'Atto n. 1107 Serie 3



LA FUNZIONARIA
Giuseppina Maria Elisabetta Fleres

*firma su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Prete